

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 844

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PREIONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 SETTEMBRE 1994

Istituzione del giudice unico di prima istanza

ONOREVOLI SENATORI. - Col presente disegno di legge propongo l'istituzione del «giudice unico di prima istanza», mediante delega al Governo.

Il testo che sottopongo alla vostra attenzione è da considerarsi puramente indicativo di un indirizzo di carattere generale, senza pretesa alcuna di definire una riforma della organizzazione della giustizia e della competenza del giudice ordinario, ormai necessaria.

Lo scopo della mia proposta è infatti solamente quello di radicare tra le proposte di legge un testo, di iniziativa parlamentare, per avviare un concreto dibattito nella commissione di merito.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 30 dicembre 1994 uno o più decreti legislativi concernenti la competenza per valore, per territorio e funzionale al fine di realizzare l'istituzione del giudice unico di prima istanza, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere la soppressione del conciliatore e del giudice di pace;

b) trasferire al pretore la competenza attribuita al conciliatore, al giudice di pace ed al tribunale in materia civile, con esclusione delle procedure concorsuali fallimentari e dei procedimenti riguardanti le persone e la famiglia;

c) prevedere che il tribunale sia competente per l'appello contro le sentenze pronunciate dal pretore.

Art. 2.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare le norme di coordinamento delle disposizioni previste nei decreti di cui all'articolo 1 con tutte le altre leggi dello Stato, nonchè le norme di carattere transitorio.

